

Direzione

(protocollo e data in intestazione)

Oggetto: circolare – tax credit per spese di sanificazione – dl 73/2021

Al Dirigente dell'Area 1

E, p.c.:

Al Commissario Straordinario

Al Collegio sindacale

Al Civ (in gestione commissariale)

Al Garante

Al Dirigente del Servizio pensioni e Previdenza 2 (e del Servizio 1, ad interim)

Si comunica che l'art. 32 del decreto Sostegni-bis (dl 73 del 25 maggio 2021) ripropone il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Dpi).

La finalità è la stessa del precedente tax credit sanificazione disciplinato dall'articolo 125 DI 34/2020, ovvero quella di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.

Il nuovo credito d'imposta spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Si riporta la norma:

Art. 32. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

In vigore dal 26 maggio 2021

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827

Resp. del procedimento:

pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Occorre attendere il provvedimento delle Entrate che dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di 200 milioni per l'anno 2021.

Si ricorda che nel vigore del precedente tax credit sanificazione la particolare procedura prevista dal provvedimento delle Entrate del 10 luglio 2020 aveva comportato il riconoscimento di un tax credit pari al 9,39% circa a fronte di una domanda rendicontata per 2.130.963.570 euro totali; detta percentuale era stata successivamente elevata al 28,3% circa dopo il rifinanziamento delle risorse disponibili per 403 milioni ad opera del DI 104/2020.

Il nuovo credito d'imposta sanificazione andrà indicato, al pari del precedente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con F24. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non si applicano i limiti alla compensazione stabiliti dall'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU) e di cui all'articolo 34 della legge 388/2000 (limite che proprio il decreto Sostegni-bis porta a 2 milioni di euro nel 2021).

Si raccomanda la puntuale individuazione delle spese (e delle relative fatturazioni) da utilizzare ai fini della norma in questione

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Filippo Nasca



Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it